



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
Comparto Funzioni Centrali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
Dirigenza Comparto Funzioni Centrali

Oggetto: P.D.G. nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui agli artt. 5 e 6. Del D.P.R. 314/06 e relativa modulistica.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota GDAP n. 0299464.U del 26.6.2026 della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria di questo Dipartimento, che individua i nuovi criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi demaniali di servizio da assegnare in concessione onerosa al personale dell'Amministrazione penitenziaria che ne faccia domanda.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida del Grosso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Gruppo di Lavoro Permanente Alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

Ai Provveditorati Regionali
LORO SEDI

A tutti gli Istituti penitenziari,
Scuole di Formazione e Aggiornamento del personale e
Istituti di Istruzione
LORO SEDI

E, p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento
SEDE

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
SEDE

All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: P.D.G. nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 314/06 e relativa modulistica.

In attuazione all'art. 6 comma 2 del D.P.R. 314/06, si trasmette l'allegato P.D.G. che individua i nuovi criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi demaniali di servizio da assegnare in concessione onerosa al personale dell'Amministrazione penitenziaria che ne faccia domanda ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, con la modulistica di seguito indicata:

1. Fac-simile bando di concorso;
2. Fac-simile di istanza di partecipazione al bando;
3. Fac-simile atto di concessione;
4. Fac-simile verbale di consegna;
5. Fac-simile verbale di riconsegna.

Il presente Provvedimento sostituisce il precedente P.D.G. n. 0181052 del 26.04.2024.

Il Direttore Generale
Rosella Santoro



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.C.M. 5 giugno 2015, n. 84 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, con il quale alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse è affidata la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314 recante: *“Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria”*;
- VISTO** il P.D.G. n. 1569 datato 11.03.2014 recante *“Criteri di determinazione dei canoni di utilizzo delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4, del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314”*;
- VISTE** le Direttive esplicative emanate in data 3.3.2017;
- VISTA** la necessità di emanare un nuovo provvedimento ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 314/06 in sostituzione del P.D.G. del 26/04/2024 n. 181052, stante la prevista periodicità di aggiornamento;
- VISTA** la bozza dei nuovi criteri e modalità per l’assegnazione degli alloggi di servizio in uso a questa Amministrazione, redatta dal Gruppo di lavoro permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi;
- SENTITE** le OO.SS. rappresentative della Dirigenza penitenziaria, del Comparto Funzioni centrali, del Corpo di Polizia Penitenziaria e della Dirigenza A1, come previsto dall’art.6 comma 2 del D.P.R.314/06, tramite l’Ufficio III - Relazioni sindacali della



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

Direzione Generale del Personale con nota n. 0015698 del
28.04.2026;

CONSIDERATE le osservazioni pervenute dalle OO.SS. rappresentative;

DECRETA

I SEGUENTI NUOVI CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.P.R. 314/2006 RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO PRESSO LE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA:

A. TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della definizione delle graduatorie relative alle candidature per l'assegnazione, a titolo oneroso, degli alloggi di servizio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 314/ 2006 disponibili nel territorio di competenza, le apposite Commissioni per la valutazione delle domande istituite presso ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria, si atterranno ai criteri di seguito indicati.

1. Anzianità complessiva di servizio.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

punti 0,25

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di assunzione nell' Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

2. Anzianità di sede.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando, punti 0,25

L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio ed è amministrato, alla scadenza del bando, dall'Istituto che gestisce l'immobile posto a bando; è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario. Nell'ipotesi di dipendente perdente sede per chiusura dell'Istituto ove prestava servizio, questi ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di sede conseguita presso l'Istituto dimesso.

3. Composizione del nucleo familiare (escluso il richiedente).

- | | |
|---|------------|
| a) componente convivente non a carico | punti 0,50 |
| b) componente convivente a carico | punti 1,50 |
| c) figlio minore non a carico di dipendente legalmente
separato/divorziato con provvedimento disposto o omologato
dall'Autorità Giudiziaria | punti 2,00 |
| d) figlio minore a carico di dipendente legalmente
separato/divorziato con provvedimento disposto o omologato
dall'Autorità Giudiziaria | punti 3,00 |

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio, costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi o naturali riconosciuti, dai figli adottivi, anche se di un solo coniuge o convivente, nonché dai soggetti di cui all'art.1 comma 2 della legge 20 maggio 2016 n.76. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado; gli affini fino al secondo grado, a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

4. Presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.

Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente sullo stato di famiglia del dipendente prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:

- a) persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992), punti 1,00
(compreso richiedente, coniuge/convivente):
- b) persona con handicap con annotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente). punti 3,00

5. Punteggio situazione reddituale ISEE.

1) da 0 a 14000 euro	punteggio 3;
2) da 14001 a 20000 euro	punteggio 2;
3) da 20001 a 23000 euro	punteggio 1,50;
4) da 23001 a 26000 euro	punteggio 1;
5) da 26001 a 29000 euro	punteggio 0,50;
6) oltre i 29001 euro	punteggio 0.

6. Parità di punteggio.

A parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede; a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto 3 (composizione del nucleo familiare).

A parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio di cui al punto 4 (presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili).

A parità di punteggio di cui al punto 4, prevarrà la situazione economica documentata tramite l'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente);



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

7. Posizione di RISERVA.

Sarà posto in posizione di riserva il personale che abbia già usufruito negli anni precedenti o che sia attualmente concessionario di un alloggio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 314/06.

B. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Al fine di evitare il mancato utilizzo degli alloggi demaniali di servizio per lungo periodo, i termini di seguito indicati sono da intendersi come perentori e non ordinatori.

2. Le Direzioni che amministrano gli alloggi demaniali di pertinenza, provvedono a mettere immediatamente a bando gli alloggi di servizio di volta in volta resisi disponibili e dovranno trasmettere le domande pervenute entro il termine complessivo di 45 giorni al Provveditorato competente.

Per le Direzioni che amministrano alloggi che si trovano in località distinte (ad esempio Porto Azzurro-Pianosa e Livorno-Gorgona) si stabilisce di dare precedenza al personale che sia effettivo presso la sede di impiego e non di assegnazione. Il personale che presta servizio nella sede di assegnazione, sarà posto in posizione di riserva.

Il bando, contenente indicazioni in merito agli estremi identificativi, la tipologia e la consistenza dell'alloggio, la misura del canone da applicare, le condizioni di partecipazione ed i criteri di assegnazione, è portato a conoscenza del personale in forza presso la struttura mediante affissione nella bacheca dell'istituto. Deve essere data notizia anche al personale assente a qualsiasi titolo ma in servizio effettivo presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione penitenziaria.

Il bando è inoltre trasmesso agli eventuali altri uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria entro i 30 km dalla sede ove è ubicato l'immobile posto a bando, per consentire al personale interessato, ivi in servizio, la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale. La distanza chilometrica è calcolata tramite sistemi informatici presenti su internet, percorso più breve.

Il Bando dovrà indicare la data entro la quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

3. Le Commissioni regionali di cui all'art. 6 comma 5 D.P.R. 314/06 procederanno con solerzia entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle domande, alla redazione della graduatoria.

4. Al fine di consentire all'apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l'attribuzione del relativo punteggio, le domande pervenute devono essere corredate dalla dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e dalla documentazione attestante il possesso dei titoli vantati.

5. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 74 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificati ex art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le attestazioni circa il possesso dei titoli di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere prodotte dagli interessati esibendo le relative autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), ivi compresa la "qualità diivenza a carico":

- in caso di soggetto convivente maggiorenne, quest'ultimo dovrà produrre l'autocertificazione;
- nel caso di soggetto convivente minore la certificazione dovrà essere resa dall'esercente la patria potestà o tutela.

La normativa sopra richiamata non trova applicazione per le certificazioni sanitarie; conseguentemente, l'eventuale stato di handicap di componenti il nucleo familiare dovrà essere comprovato mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

6. Una volta stilata la graduatoria da parte della Commissione, la medesima viene comunicata alla Direzione che provvede alla pubblicazione con le stesse modalità previste per il Bando, indicando in 10 giorni naturali e consecutivi il tempo limite per la presentazione di eventuali ricorsi. Gli eventuali ricorsi presentati alla Direzione che ha emesso il Bando, vengono da quest'ultima inviati al Provveditorato Regionale, in modo tale che l'apposita Commissione proceda entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi alla valutazione dei medesimi e alla redazione della graduatoria definitiva.

Sulla base della graduatoria definitiva formata dalla Commissione, il Provveditore adotta il provvedimento finale da notificare alla Direzione.

Una volta notificato tale Provvedimento, la Direzione della struttura penitenziaria cui è annesso l'alloggio procede, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del predetto, alla notifica agli interessati. I vincitori del Bando dovranno procedere all'accettazione entro 5 giorni dalla notifica, in caso contrario la Direzione procederà allo scorrimento della graduatoria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

La Direzione procede, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'accettazione, alla immissione dei vincitori del bando nel possesso dell'alloggio mediante redazione del verbale di consegna ed assicura gli adempimenti connessi agli obblighi di comunicazione agli uffici territoriali dell'Agenzia del demanio previsti all'art. 11 del D.P.R. n. 314/2006.

Nell'ipotesi in cui i vincitori del Bando non si presentino nel giorno e nell'ora indicata dalla Direzione per la consegna dell'alloggio, la Direzione procederà immediatamente allo scorrimento della graduatoria, salvo che l'assenza sia dovuta a documentate cause di forza maggiore; in tal caso l'accettazione dei vincitori del bando potrà avvenire, entro la data sopra indicata, a mezzo di posta elettronica certificata o istituzionale.

In caso di eventuale ricorso giudiziario viene sospesa la procedura di assegnazione solo nell'ipotesi di sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria; in caso contrario, l'assegnazione sarà comunque disposta con riserva al vincitore, in attesa dell'esito dell'eventuale ricorso.

7. La graduatoria definitiva del Bando ha validità di 1 anno e si riferisce esclusivamente agli alloggi posti a concorso; alla scadenza va espletato un nuovo bando.

C. CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 314/2006 è escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà o in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari (ad esempio gestione ATER) o da altro ente pubblico o Amministrazione dello Stato, ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 Km dal confine comunale.

Le medesime condizioni si applicano altresì a tutti i componenti del nucleo familiare, così come autocertificato dal dipendente.

Non si applica l'art. 7 del D.P.R. 314/06 nell'ipotesi in cui il dipendente, ancorché proprietario di un immobile, non possa utilizzarlo in quanto assegnato temporaneamente all'altro coniuge a seguito di separazione legale. In tal caso produrrà, insieme all'istanza e agli altri documenti, copia del Provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La titolarità della concessione in uso di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria non preclude al concessionario la possibilità di partecipare, in posizione di riserva, alle procedure per l'assegnazione di altre unità abitative messe a bando, tranne l'ipotesi in cui il medesimo risulti non in regola con il pagamento del canone e delle utenze degli ultimi due mesi, come previsto ex art. 9 del D.P.R. già citato. La possibilità di partecipare al bando è subordinata



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

all'impegno da parte del concessionario di rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio.

Il personale concessionario di un alloggio assegnato ai sensi degli artt.3 e 12 del D.P.R. 314/06 ha diritto a partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.P.R. a pieno titolo, senza essere collocato in posizione di riserva; l'istante dovrà lasciare l'alloggio in concessione contestualmente alla consegna dell'alloggio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. citato.

D. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni quattro a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'alloggio, risultante dal verbale di consegna.

La stessa ipotesi si applica per gli alloggi assegnati a titolo gratuito ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 314/06.

Alla scadenza dei quattro anni, per entrambe le fattispecie (a titolo oneroso e a titolo gratuito), la concessione può essere prorogata per ulteriori quattro anni mediante richiesta di rinnovo da produrre almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione. L'assegnatario dovrà autocertificare la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori. La durata della concessione decorre ex novo, nel caso in cui il dipendente, già assegnatario di altro alloggio, risulti vincitore di un nuovo bando.

La concessione ai sensi degli artt. 5 e 6 non può comunque eccedere il termine complessivo di otto anni; in presenza di documentate particolari esigenze personali e familiari, essa può essere prorogata per un ulteriore biennio, non rinnovabile.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'Amministrazione, dandone avviso 60 giorni prima.

E. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il rapporto di concessione, oltre alla scadenza del termine di durata, cessa nei seguenti casi:

- a. impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
- b. concessione dell'alloggio in uso a terzi;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Gruppo di Lavoro Permanente alloggi demaniali di servizio individuali e collettivi

c. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione, nelle seguenti ipotesi:

- 1) decesso del concessionario;
- 2) collocamento in quiescenza;
- 3) cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria;
- 4) trasferimento ad altra sede di servizio o Comando presso altre Amministrazioni;
- 5) sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 314/ 2006;
- 6) sospensione a vario titolo dal servizio per un periodo superiore a 6 mesi, ad esempio per motivi di giustizia, per aspettativa o distacco;
- 7) perdita della titolarità della concessione a vario titolo.

d. mancato pagamento del canone e degli oneri accessori previsti entro 60 giorni dalla scadenza dei termini.

e. produzione di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa; i Provveditorati regionali provvedono, anche a campione, ad attivare i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006, l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.

Il destinatario del provvedimento di revoca della concessione potrà esercitare il diritto di partecipazione al procedimento previsto dalla legge n. 241/1990.

In tutti i casi di decadenza della concessione o di revoca della stessa si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006. Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione corrispondente al canone calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate, ed agli oneri accessori.

IL DIRETTORE GENERALE

Rosella Santoro

